



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ

Sezione civile

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Alberto PAZZI

Presidente relatore ed estensore

Dott. Silvia ZINITI

Giudice

Dott. Carmen GIRALDI

Giudice

visti gli atti della procedura fallimentare a carico della società Immobiliare S:
s.r.l., instaurata con sentenza in data 8 - 9/01/2003;

letto il ricorso depositato dal Curatore, il quale, nel chiedere che si addivenga alla chiusura del suddetto fallimento, ha spiegato che la procedura, pur non avendo allo stato alcun attivo, ha promosso un giudizio, attualmente pendente avanti alla Corte d' Appello di Bologna, per il recupero di un credito di massa;

considerato che dagli atti della procedura si evince che il fallimento non presenta altre attività realizzabili all' infuori del credito in corso di recupero in sede giudiziale;
ritenuto che si possa procedere fin da subito alla chiusura del fallimento, in applicazione dell' art. 118, 2° c., 3° periodo, 1. fall. nel testo introdotto dall' art. 7 d. l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n.132, in pendenza di giudizi per il recupero dei crediti della massa, malgrado non vi sia stata la possibilità di procedere ad alcuna ripartizione finale dell' attivo (ciò nonostante il disposto della novella recentemente introdotta – applicabile, ai sensi dell' art. 23, 7° c., l. n. 132/2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè dal 21 agosto 2015, anche ai procedimenti fallimentari in corso, secondo il generale principio secondo cui lo *ius superveniens* trova immediata applicazione in materia processuale ai singoli atti da compiere - si riferisca espressamente al “*caso di cui al n. 3*” dell' art. 118, 1° c., l. fall.. E' evidente infatti che l' esigenza sottesa alla nuova disciplina, che consente di chiudere le procedure fallimentari pendenti pur in presenza di giudizi che possano garantire un successivo apporto economico, è quella di limitare drasticamente le ipotesi di durata della procedura fallimentare oltre i termini massimi previsti dalla legge n.

89/2001 – cd. legge Pinto - e quindi il pericolo per le finanze pubbliche di esborsi collegati alle possibili azioni risarcitorie derivanti dall' eccessiva durata della procedura fallimentare; del pari si è inteso evitare che gli organi delle procedure concorsuali, nel timore di superare i suddetti limiti, si sentano di fatto costretti ad accettare misere transazioni, pur potendo contare su fondatissime ragioni di diritto, al solo scopo di addivenire al più presto alla chiusura del fallimento. Una simile *ratio* verrebbe svilita da un' interpretazione strettamente letterale che imponga la continuazione della procedura in caso di mancanza attuale di attivo, con un' evidente ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai fallimenti che siano invece in grado di distribuire anche solo pochi spiccioli ai propri creditori. Questa iniqua difformità di trattamento viene poi enfatizzata laddove si consideri che l' obbligo di accantonamento, da quantificare rispetto ai costi sostenendi per tutti i possibili gradi di giudizio, impedisce qualsiasi riparto se non in caso di fallimenti che vantino consistenti disponibilità liquide già acquisite. Ancor più irragionevole sarebbe la diversa sorte da attribuire alle procedure che debbano provvedere ad accantonamenti per molteplici cause, con la conseguente impossibilità di effettuare alcun riparto pur in presenza di migliori prospettive di realizzo, e le procedure che abbiano invece un solo giudizio di cui preoccuparsi, con una correlata minor consistenza dei denari da trattenerne. Per non mortificare la finalità concreta perseguita dal legislatore, la cui portata sulle procedure fallimentari pendenti sarebbe significativamente ridotta da un' interpretazione strettamente letterale, il rinvio al disposto dell' art. 118, 1° c., n. 3, l. fall. deve essere inteso come riferito alla natura, attuale o potenziale, della procedura piuttosto che al mero dato contabile dell' avvenuta esecuzione di un riparto di qualsiasi consistenza a seguito degli accantonamenti effettuati. In vero il fallimento privo di attuali disponibilità liquide da ripartire ma con cause in corso, vantando future potenzialità di ripartizioni, non può essere considerato ad oggi una procedura la cui prosecuzione non consentirà di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nel senso espressamente previsto dal n. 4 del primo comma della medesima norma (cd. fallimento a zero). L' interpretazione del rinvio all' art. 118, 1° c., n. 3, l. fall. deve dunque essere effettuata rispetto alle prospettive finali della procedura e non a quelle al momento della chiusura accelerata, nel senso che potranno



essere chiusi con anticipo non solo i fallimenti che abbiano compiuto una qualche forma di ripartizione finale dell' attivo, ma anche quelli che in prospettiva futura potranno compierla, in ragione della natura e delle probabilità di successo dei giudizi pendenti già attivati dalla Curatela);

ritenuto pertanto che l' istanza del Curatore meriti accoglimento, in pendenza di giudizi per il recupero di crediti di massa (rispetto ai quali, oltre che per l' eventuale procedimento esecutivo reso necessario dal mancato adempimento spontaneo del debitore, il Curatore mantiene la legittimazione processuale), pur in mancanza di riparti per mancanza attuale di attivo;

visto l' art. 118, 1° c., n. 3, e 2° c., 3° periodo, l. fall.,

DICHIARA CHIUSA,

pur in pendenza di giudizi per il recupero di crediti di massa, la procedura fallimentare a carico della società Immobiliare S: Srl, con sede in

Le eventuali somme che il Curatore riceverà per effetto di provvedimenti giudiziali definitivi saranno oggetto di un riparto supplementare fra i creditori rimasti insoddisfatti, che il Curatore predisporrà, in coerenza con le disposizioni previste dagli artt. 110, 116 e 117 l. fall., dopo aver presentato un rendiconto aggiuntivo in merito alle somme incassate e alle spese sostenute per i giudizi attualmente pendenti.

Forlì, 21 dicembre 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Eleonora CARLI

Il Presidente

Alberto Povero

N°	
IL CANCELLIERE	
IL	3 FEB 2016
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
TRIBUNALE DI FORLÌ	